



COMUNE DI
CERRO AL LAMBRO
(Provincia di Milano)

Ordinanza nr. 1 del 04/01/2012

IL SINDACO

- Accertato che in caso di eccezionali condizioni meteorologiche o di abbondanti nevicate può sussistere pericolo per la sicurezza pubblica e per l'incolumità dei cittadini;
- Ritenuto, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dover impartire norme atte a prevenire eventuali incidenti;
- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 nr. 285 - Nuovo Codice della Strada -;
- Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -;
- Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Visto il Regolamento di Polizia Urbana;
- Vista la contingibilità e l'urgenza;
- Visto l'art. 50, 5° comma, del D.lvo nr. 267/2000;

ORDINA

1. Sulle strade e vie cittadine interessate dalle operazioni di rimozione delle neve, sono vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli durante lo svolgimento dei lavori di sgombero;
2. I proprietari o gli amministratori degli immobili prospettanti su suolo pubblico, sono tenuti a mantenere sgombero dalla neve lo spazio antistante le rispettive proprietà, ed in tempo di gelo a spargervi sale e sabbia;
3. I medesimi proprietari e gli amministratori degli immobili sono tenuti ad assicurarsi della resistenza sui tetti evitando di scaricare la neve sul suolo pubblico, salvo benessere dell'Amministrazione Comunale, e comunque con tutte le cautele perché l'operazione non risulti pericolosa per i passanti;
4. Per ragioni di sicurezza potranno venire temporaneamente chiusi al pubblico i Parchi pubblici ed eventualmente altre aree a verde;
5. Per i veicolo transitanti sulle strade comunali, obbligo di pneumatici invernali o altri mezzi sdruciolevoli idonei alla marcia sulla neve ovvero su ghiaccio. Fa presente che ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni causati dalla mancata osservanza di questa ordinanza resta a carico dei responsabili.

RAMMENTA

Che il Regolamento di Polizia Urbana, in caso di neve prevede che:

- ✓ la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- ✓ I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- ✓ Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato verso la strada, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero

- devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non escluso l'utilizzo di persone addette alla vigilanza.
- ✓ I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
 - ✓ È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
 - ✓ Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
 - ✓ È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
 - ✓ I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
 - ✓ I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare.

INVITA

Altresì i cittadini ad evitare possibilmente il transito nelle altre zone alberate e sotto cornicioni di gronda ricoperti di forti strati di neve e comunque, a prestare la massima attenzione al fine di non incorrere in situazioni di pericolosità.

La presente ha valore di diffida ad ogni effetto di Legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

All'Ufficio Tecnico Comunale è demandata ogni responsabilità in merito all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica stradale.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37 comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Sindaco
Marco Sassi

